

# CONINET SOCIETA' PER AZIONI

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA- OGGETTO

##### **Art. 1- Denominazione**

La Società per Azioni denominata “ CONINET Società per Azioni”, in breve “ CONINET S.p.A.”, è una Società con Socio Unico regolata dal presente Statuto.

##### **Art. 2 – Sede**

La Società ha sede in Roma.

Al Consiglio di Amministrazione è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Il domicilio dell’Azionista, di ciascun Amministratore e Sindaco, per i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

##### **Art. 3 – Durata**

La durata della Società è indeterminata.

##### **Art. 4- Oggetto**

La Società ha per oggetto l’espletamento di attività informatiche e telematiche, lo sviluppo di soluzioni software e di ogni altro servizio comunque connesso o inerente al settore dello sport, della comunicazione digitale e dell’intrattenimento sportivo a favore di Coni Servizi S.p.A. ( di seguito anche “ il Socio”) e di terzi.

In particolare, la Società provvede:

- alla gestione delle attività informatiche di Coni Servizi S.p.A. e del Coni mediante la realizzazione e conduzione dei sistemi informatici e dei siti web, dei servizi di telefonia fissa e mobile, office automation, gestione delle postazioni di lavoro, posta elettronica con la fornitura delle relative infrastrutture tecnologiche;
- a sviluppare e realizzare servizi e soluzioni software per il mondo dello sport;
- a sviluppare e realizzare applicazioni informatiche innovative, portali web applications , nonché produrre contenuti multimediali e fornire servizi di supporto all’editoria digitale ;

- a sviluppare e realizzare sistemi ed applicazioni informatiche open source.

In conformità con l'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'art. 16, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii., la Società deve realizzare almeno l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati da CONI Servizi S.p.A. nonché – in virtù del collegamento strutturale e funzionale derivante dall'art. 8 della l. n. 178/2002 - dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI.

In conformità con l'art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la Società può realizzare e svolgere le attività di cui all'oggetto sociale anche in favore e su richiesta di terzi diversi dai soggetti di cui sopra esclusivamente al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale.

La Società può costituire o partecipare, direttamente o indirettamente, ad associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o , comunque, connesso al proprio.

La Società può, inoltre, compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e/o opportune nonché assumere, sempre a scopo strumentale e non di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di € 715.000,00 (settecentoquindicimila virgola zero zero) suddiviso in n. 715 (settecentoquindici) azioni del valore nominale di €1.000,00 ( mille virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e crediti.

#### **Art. 6- Titoli azionari**

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

#### **Art. 7- Trasferimento azioni**

Nel caso in cui il Socio voglia – o sia comunque tenuto a – trasferire azioni della Società per atto tra vivi occorrerà il consenso preventivo dell'Assemblea. Con il termine “trasferire” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vendita, donazione, permuta, fusione, scissione, conferimento in società, usufrutto) in forza del quale si determini, anche in via indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o di diritti reali sulle azioni spettanti al Socio.

#### **Art. 8 – Obbligazioni**

La Società può emettere obbligazioni.

La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea con i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea con i quorum previsti per l'Assemblea straordinaria.

Le delibere suddette devono risultare da verbale redatto da Notaio ed essere iscritte nel Registro delle Imprese.

### **TITOLO III ASSEMBLEA**

#### **Art. 9- Assemblea**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta il Socio Unico e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, sono vincolanti.

#### **Art. 10- Convocazione**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto sociale; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni del differimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

#### **Art. 11- Modalità di convocazione**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata mediante avviso da comunicarsi tramite fax, o a mezzo e-mail o PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno.

In difetto di convocazione è tuttavia valida l'Assemblea qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

#### **Art. 12- Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altro componente eletto in seno all'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della stessa ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione; in assenza o impedimento di questi, il Segretario è designato dall'Assemblea stessa.

Quando richiesto dalla legge, ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### **Art. 13- Partecipazione e svolgimento dell'Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire può farsi rappresentare ai sensi di legge.

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni sono assunte con votazione espressa per alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione palese determinata dal Presidente.

Il voto segreto è inammissibile.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e dello statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio presente.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per video/ audio conferenza a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente di svolgere le attività di cui al precedente art. 12;
- sia consentito al Presidente e al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti

- all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possano affluire.

## **TITOLO IV**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 14 – Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dal Socio Unico.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore gli altri provvedono a sostituirlo ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare, in data antecedente alla scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso, ovvero, d'urgenza dal Collegio Sindacale, nel caso siano venuti a cessare tutti gli Amministratori.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso e mantenimento dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica che viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 ( trenta) giorni dalla nomina o dalla data di conoscenza del fatto sopravvenuto.

Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza per giusta causa dalle funzioni di Amministratore e senza diritto al risarcimento dei danni:

- (i) l'emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
  - a) Dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;

- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
  - c) dalle norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
  - d) dall'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990;
- (ii) l'emissione di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un

tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

- (iii) l'emissione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione di un decreto che disponga il giudizio per taluno dei delitti di cui al primo periodo (i) lettere a), b), c) e d) senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero, una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio, anche immediato, per taluno dei delitti di cui di cui al primo periodo (i) lettere a), b), c) e d), ovvero, di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'Organo di Amministrazione con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica nella prima riunione utile e comunque, entro i 10 giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo (iii), l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine dei 10 (dieci) giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, decade automaticamente per giusta causa l'Amministratore che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva;
- b) ad una misura di custodia cautelare all'esito di procedimenti di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, c.p.c., ovvero, dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, senza diritto al risarcimento danni, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

La decadenza si determina anche nel caso in cui l'Amministratore sia sottoposto ad ogni altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:

- (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
- (ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nei precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno 15 (quindici) giorni prima della sua audizione.

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.c. è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità e decadenza, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, anche con riferimenti a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri.

### **Art. 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare – nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. – le sue attribuzioni al Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati determinando i limiti della delega.

Gli Amministratori Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni quattro mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo – per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche- effettuate dalla Società.

Il Consiglio può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

#### **Art. 16 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ogni 3 (tre) mesi e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma o fax o email o PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a 2 (due) giorni.

In difetto di tale formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



### **Art. 17 – Presidenza della Riunione del Consiglio di Amministrazione**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'Amministratore più anziano di età.

### **Art. 18 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

### **Art.19 – Rappresentanza della Società**

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o Amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ove nominati, agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, disgiuntamente tra loro.

Il Presidente e gli Amministratori Delegati possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 20 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile. Pertanto, ai sensi dell'art.2409 bis c.c., il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e cessano le loro funzioni alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, essi sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZIO SOCIALE – UTILI**

#### **Art. 21 – Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Collegio dei Sindaci provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

#### **Art. - 22 Utili**

L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società, con diretto loro appostamento a riserva.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO**

#### **Art. 23 – Scioglimento**

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità ed i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

#### **Art. 24 – Rinvio alle norme di legge di Legge**

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia le norme di Legge.